Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1955, n. 1317.

Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato è stabilita nella misura indicata per ciascun Istituto nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Nelle domeniche l'ingresso negli Istituti di cui al precedente articolo è gratuito, eccetto per gli Istituti contrassegnati nella tabella con la lettera *b*), per i quali la tassa d'ingresso è ridotta del 50 per cento.

Negli altri giorni festivi la tassa d'ingresso in tutti gli Istituti indistintamente è ridotta del 50 per cento.

La stessa riduzione è concessa agli iscritti all'E. N.A.L. nei giorni feriali.

Art. 3.

I biglietti per la tassa d'ingresso, di cui ai precedenti articoli, sono messi in vendita all'ingresso di ciascun Istituto e devono recare un bollo, impresso al momento della vendita, in cui sia indicato il nome dell'Istituto e la data del giorno in cui sono venduti.

I biglietti sono validi per il solo Istituto e per il giorno in cui vengono rilasciati e per una sola visita.

Art. 4.

Per la vendita dei biglietti d'ingresso e per la relativa contabilità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale approvato con regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, serie 3ª, ferma restando l'abrogazione dell'art. 21 in dipendenza dell'art. 89 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Agli studiosi d'arte che ne facciano richiesta in carta libera, possono essere rilasciate dal Ministero della pubblica istruzione apposite tessere di libero ingresso, valide da tre mesi ad un anno, dietro pagamento di una tassa di lire 200 per le tessere trimestrali e di lire 500 per quelle annuali.

Art. 6.

Le guide che siano fornite di permesso di esercizio rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza e che in seguito ad esame sostenuto davanti ad una Commissione governativa siano state riconosciute provviste di adeguata conoscenza storica, archeologica ed artistica rispetto a determinati monumenti od Istituti di antichità e d'arte nonchè i corrieri, gli interpreti e i copisti di gallerie autorizzati possono ottenere la tessera di libero ingresso limitatamente ai monumenti e agli Istituti in cui svolgono la loro funzione.

La tessera è annuale ed è rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione dietro richiesta in carta da bollo da lire 200, alla quale saranno allegati i documenti comprovanti i titoli richiesti, una fotografia ed il versamento all'Erario di una tassa di lire 300.

Art. 7.

Il Ministro per la pubblica istruzione può rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone apposite tessere di servizio con fotografia a coloro che per ragioni del loro ufficio o per compiti speciali debbano visitare gli Istituti di antichità e d'arte, nonchè tessere singole o collettive di libero ingresso ai membri di associazioni di cultura artistica che visitano periodicamente musei, gallerie e scavi di antichità per scopi di educazione artistica e culturale.

Art. 8.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze, stabilirà con proprio decreto le categorie di persone, singole o raggruppate, italiane o straniere cui sarà concesso il libero ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato dietro semplice esibizione di un documento che le qualifichi.

I deputati e i senatori hanno libero ingresso agli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge.

E' consentito il libero ingresso negli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, dietro presentazione della tessera ferroviaria o di apposita tessera rilasciata dal provveditore agli studi della Provincia in cui insegnano e agli studenti universitari dietro presentazione di apposita tessera rilasciata dal rettore della Università.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione concedere, dietro richiesta in carta libera, apposite tessere di libero ingresso senza fotografia, valevoli fino al massimo di un anno:

1) alle autorevoli personalità italiane e straniere in visita in Italia per motivi di studio o di lavoro;

2) ai partecipanti a congressi e riunioni aventi scopi scientifici, artistici e culturali;

3) ai singoli studenti delle scuole medie governative, che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi allo scrutinio finale precedente la richiesta, che dovrà essere inoltrata al Ministero dagli interessati a mezzo del direttore dell'Istituto di appartenenza;

4) agli alunni del pensionato artistico nazionale;

5) ai direttori, agli insegnanti e agli studenti delle scuole e Accademie straniere con sede in Italia;

6) ai dirigenti e ai soci stranieri degli Istituti italiani di cultura all'estero;

7) agli artisti pittori, scultori, incisori, architetti che documentino la loro attività;

8) ai giornalisti, ai pubblicisti iscritti all'albo o che documentino la loro attività;

9) agli studenti o studiosi d'arte stranieri, agli stranieri vincitori di borse di studio in materie artistiche, storiche, letterarie e archeologiche, nonchè agli insegnanti e agli studenti universitari stranieri che siano presentati dalle autorità consolari in Italia o italiane all'estero, o forniti di documentazione ufficiale del loro titolo;

10) ai gruppi di studiosi italiani e stranieri in viaggio di cultura, organizzati dai Comitati di viaggi studenteschi non aventi scopo di lucro.

Art. 10.

I soprintendenti, in via assolutamente eccezionale, possono accordare ad autorevoli personalità italiane e straniere permessi speciali ad ingresso gratuito valevoli per un tempo determinato, non superiore ad un mese, per gli Istituti compresi nella circoscrizione della propria Soprintendenza.

Art. 11.

Le comitive turistiche organizzate dalle agenzie di viaggio italiane o straniere con sede in Italia possono ottenere tessere a riduzione del 30 per cento sul prezzo normale del biglietto d'ingresso, dietro richiesta in carta libera al Ministero della pubblica istruzione purchè il numero dei componenti i gruppi non sia inferiore a 15.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Tabella delle tasse d'ingresso per gli Istituti di antichità e d'arte

Località		Istituto	L.
Agliè		Castello	L. 150
Ancona		Museo Archeologico	» 100
Aquileia		Museo Archeologico Cripta degli Scavi della Basilica	» 100
Baia	(b)	Zona archeologica	» 100
Bari		Castello Svevo	» 100
Bologna		Pinacoteca	» 100
Cagliari		Museo Archeologico	» 100
Capri		Grotta Azzurra	» 150
Capri		Palazzo di Tiberio e Villa Jovis	» 100
Caserta		Ex Reggia	» 100
Caserta		Parco	» 100
Caserta	(a)	Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione meccanica oltre la tassa per le persone)	» 150
Caserta	(a)	Parco (ingresso per ciascun torpedone oltre la tassa per le persone)	» 500
Caserta	(a)	Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione animale oltre la tassa per le persone)	» 100
Caserta	(a)	Parco (ingresso per ogni bicicletta oltre la tassa per le persone)	» 100
Cerveteri	(b)	Tombe etrusche e Museo	» 100
Cuma		Scavi	» 100
Ercolano	(b)	Scavi e Teatro antico	» 150
Este		Museo Atestino	» 100
Ferrara		Museo Spina	» 100
Firenze		Cappelle Medicee	» 150
Firenze		Cenacolo di Andrea del Sarto	» 100
Firenze		Galleria Antica e Moderna	» 150
Firenze		Galleria Palatina e Museo degli Argenti	» 200
Firenze		Galleria degli Uffizi	» 200
Firenze		Galleria degli Uffizi (ascensore) per ogni persona e per una sola corsa	» 15
Firenze		Museo Archeologico e Galleria degli Arazzi	» 150
Firenze		Museo delle Pietre Dure	» 100
Firenze		Museo Nazionale	» 150
Firenze		Museo di San Marco	» 150
Gavi		Ex Forte	» 100
Gubbio		Palazzo Ducale	» 100
Isola d'Elba		Luoghi Napoleonici	» 100
L'Aquila		Museo Nazionale	» 100
Lucca		Museo Nazionale	» 100
Mantova		Palazzo Ducale	» 150
Merano		Castel Tiralli	» 100
Messina		Museo Nazionale	» 100
Milano		Cenacolo Vinciano	» 200
Milano		Pinacoteca di Brera	» 150
Minori		Villa Romana	» 100
Modena		Galleria Estense	» 150
Moncalieri		Appartamenti reali del Castello di Moncalieri	» 100
Monreale		Chiostro di Santa Maria Nuova	» 100

(a) La tassa è fissa anche nei giorni ad ingresso libero ed in quelli in cui si applica la riduzione sul prezzo dei biglietti d'ingresso per le persone.

(b) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.

Località		Istituto	Tassa
Napoli	(b)	Museo Nazionale	L. 150
Napoli		Museo Floridiana	» 150
Napoli		Museo di San Martino	» 150
Napoli		Museo di Capodimonte	» 150
Napoli		Ex Palazzo Reale	» 100
Nemi	(b)	Museo delle navi di Nemi	» 100
Ostia Scavi	(b)	Scavi di Ostia Antica e Castello di Giulio II	» 150
Ostia Scavi	(a)	(Ingresso per ciascuna vettura oltre la tassa per le persone)	» 100
Palermo	(b)	Galleria Nazionale della Sicilia	» 150
Palermo		Museo Nazionale	» 150
Palestrina		Tempio della Fortuna Primigenia	» 100
Parma		Castello di Torrechiara con le rocche di Fontanellato e di Soragna	» 100
Parma		Museo di Antichità	» 100
Parma		Pinacoteca	» 150
Pavia		Certosa	» 150
Perugia		Ipogeo dei Volumni	» 100
Perugia		Galleria Nazionale dell'Umbria	» 150
Pesto		Templi	» 150
Piazza Armerina		Mosaici di Casale	» 100
Pisa		Museo	» 100
Pompei	(b)	Scavi vecchi e scavi nuovi	» 150
Pompei		Scavi illuminati	» 300
Pozzuoli		Antiquario Flegreo	» 100
Pozzuoli	(b)	Anfiteatro e Tempio di Serapide	» 100
Ravenna		Museo Nazionale	» 150
Roma		Anfiteatro Flavio	» 150
Roma	(b)	Castel Sant'Angelo	» 200
Roma		*Domus Aurea*	» 100
Roma		Galleria d'Arte Antica e Gabinetto delle Stampe	» 100
Roma		Galleria d'Arte Moderna	» 150
Roma		Galleria Nazionale di Palazzo Barberini	» 150
Roma		Museo della Via Ostiense a Porta San Paolo	» 100
Roma		Galleria Spada	» 100
Roma		Museo del Palazzo Venezia	» 200
Roma	(b)	Museo e Galleria Borghese	» 200
Roma		Museo Nazionale Romano	» 200
Roma		Museo Preistorico ed Etnografico « Pigorini »	» 100
Roma		Museo di Villa Giulia	» 100
Roma	(b)	Terme di Caracalla	» 100
Roma	(b)	Palatino e Foro Romano	» 200
Roma		Tempio di Porta Maggiore	» 100
S. Maria Capua Vet.	(b)	Anfiteatro e Mitreo Campano	» 100
Sassari		Museo Nazionale	» 100
Selinunte		Zona Monumentale	» 100
Siena		Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore	» 100
Siena		Museo Archeologico	» 100
Siena		Pinacoteca	» 150
Siracusa		Museo Archeologico	» 100
Siracusa		Museo Nazionale di Palazzo Bellomo	» 100
Siracusa		Orecchio di Dionisio	» 100
Sirmione	(b) (c)	Grotte di Catullo	» 100
Solunto		Zona archeologica	» 100
Stra		Villa Monumentale	» 150
Taormina		Teatro Greco	» 150
Taranto		Museo Archeologico	» 150
Tarquinia		Museo Tarquiniense e Tombe Etrusche	» 100
Tivoli		Villa Adriana	» 150
Tivoli		Villa d'Este	» 200
Torino		Armeria Reale	» 100
Torino		Museo di Antichità	» 100
Torino		Museo Egizio	» 150
Torino		Palazzo Reale	» 150
Torino		Pinacoteca	» 150
Trapani		Museo Nazionale Pepoli	» 100
Trento		Castello del Buon Consiglio	» 100
Urbino		Galleria delle Marche	» 150
Urbino		Cappella del Perdono nel Palazzo Ducale	» 100
Veio		(Isola Farnese) Scavi	» 100
Venezia		Gallerie dell'Accademia	» 200
Venezia		Museo Archeologico	» 100
Venezia		Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro	» 150
Venezia		Museo Orientale	» 100

(a) La tassa è fissa anche nei giorni ad ingresso libero ed in quelli in cui si applica la riduzione sul prezzo dei biglietti d'ingresso per le persone.
(b) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.
(c) Gli abitanti di Sirmione, residenti nel Comune, sono esentati dal pagamento dietro presentazione della carta d'identità.

Il Ministro: Rossi

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1318.

Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'esenzione tributaria prevista dall'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni, relativamente ai boschi cedui semplici di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Se, con la predetta trasformazione, si operi anche la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, la relativa spesa può essere ammessa al contributo previsto dall'art. 91 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

I contributi di cui al precedente comma sono posti a carico della somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 25 luglio 1952, n. 991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ANDREOTTI — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1319.

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, è così modificato:

« I benefici previsti dall'art. 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, ad Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti, ivi compresi i Magazzini generali, nonchè ad Associazioni cooperativistiche legalmente costituite tra piccoli e medi produttori di cereali ».

Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1954-55 sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325.

E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56, della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano.

Art. 3.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 30 maggio 1932, n. 720, sono soppressi.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere a carico delle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1955.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere sull'importo dovuto alle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1955 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli od esportati, è stabilito nella misura del cinque per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1955
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 343. — TAFURI

(1)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera Pia « De Ferrari Brignole Sale - Ospedali Galliera » di Genova, ad istituire corsi annuali per tecnici di laboratori scientifici e per personale di camera operatoria.

Con decreto in data 22 novembre 1955 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera Pia « De Ferrari Brignole Sale Ospedali Galliera » di Genova è stata autorizzata ad istituire, presso la propria Scuola convitto professionale per infermiere, corsi annuali per tecnici di laboratori scientifici e per personale di camera operatoria.

Sono state approvate, col medesimo decreto, le norme per la frequenza ai corsi ed i programmi d'insegnamento e di esame.

(6652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1955, registro n. 25 Interno, foglio n. 238, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Itri (Latina) di un mutuo di L. 4.542.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953, in luogo del precedente mutuo di L. 7.542.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 28 dicembre 1954.

(11)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Bologna

Con decreto Ministeriale 27 dicembre 1955, n. 4164, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Bologna, approvato con decreto Ministeriale 16 gennaio 1948 e prorogato con i decreti Ministeriali 5 gennaio 1950 e 9 gennaio 1952, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(6662)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,81	—	—	624,80	—	—	—
$ Can.	—	—	—	625 —	—	—	625 —	—	—	—
Fr. Sv. lib.	—	—	—	145,80	—	—	145,80	—	—	—
Kr. D.	—	—	—	90,78	—	—	90,78	—	—	—
Kr. N.	—	—	—	87,71	—	—	87,76	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	120,68	—	—	120,68	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,30	—	—	165,35	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,575	—	—	12,5725	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	178,55	—	—	178,48	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,33	—	—	143,35	—	—	—
Lst.	—	—	—	1754,50	—	—	1754,50	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,74	—	—	149,74	—	—	—

Media dei titoli del 2 gennaio 1956

Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1956

1 dollaro USA	624,805
1 dollaro Can.	625 —
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,78
1 Kr. Norv.	87,735
1 Kr. Sv.	120,68
1 Fol.	165,325
1 Fr. bel.	12,574
100 Fr. Fr.	178,515
1 Fr. Sv. acc.	143,34
1 Lst.	1754,50
1 Marco ger.	149,74

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 296 del 28 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1955, la quotazione del « Dm. » presso la Borsa di Milano, deve intendersi rettificata in 149,75 anzichè 149,65.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra miticoltori e ostricoltori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto, dei poteri dell'assemblea dei soci per nominare i sindaci.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1955, al prof. Leonardo Paradiso, commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro fra miticoltori e ostricoltori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare la nomina dei sindaci della Società.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(6593)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Boldier Canossa », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 67618 in data 27 dicembre 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Boldier Canossa », con sede nel comune di Legnago (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 31 luglio 1955.

(6682)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

N. 11871 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda di riduzione del cognome in forma italiana presentata il 10 agosto 1955 dalla signorina Rindler Carla di Rindler Maria, nata a Milano il 24 maggio 1934, e residente a Marebbe;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1926, n. 197, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che la domanda di cui sopra è stata affissa per la durata d'un mese all'albo del comune di Marebbe ed all'albo dell'ufficio del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il cognome della signorina Rindler Carla viene ridotto nella forma italiana di Costalta.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Marebbe, sarà notificato all'interessata ai termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 dicembre 1955

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(6536)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 16 aprile 1955, n. 340.2.79/8777, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Terni, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Alberto Castaldi, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Alberto Castaldi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1953 il vice prefetto dott. Gaetano Fusco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 dicembre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6644)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 11 ottobre 1955, n. 340.2.33/12106, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1954;

Vista la nota del Prefetto di Frosinone, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Franz Ferrante e il segretario di Prefettura dott. Vasco Alessandrini, destinati ad altri incarichi, rispettivamente nella qualità di presidente e di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Franz Ferrante e del dott. Vasco Alessandrini sono nominati presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1954 il vice prefetto dott. Nilo Pignataro e il dott. Giovanni Rizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 dicembre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6645)

PREFETTURA DI RAVENNA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.64/9273 del 25 giugno 1954, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 3844 del 20 febbraio 1953;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della predetta Commissione, vice prefetto dott. Rossini Roberto, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Davolio Antonio è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952, in sostituzione del vice prefetto dott. Rossini Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: SCARAMUCCI

(6489)

PREFETTURA DI MESSINA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1949.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Ritenuta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Pasquale Suriano, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1949,

Veduto l'art. 50 del regolamento dei concorsi 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 8541;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Pasquale Suriano, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, il dott. Ricceri Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè all'albo pretorio per otto giorni.

Messina, addì 24 novembre 1955

Il prefetto: RUSSO

(6420)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 49260 del 27 ottobre 1955, col quale l'ostetrica Selvaggi Bicetta veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Volturara Appula;

Visto il telegramma, in data 9 dicembre 1955, con cui il sindaco di detto Comune comunica che l'ostetrica Selvaggi Bicetta ha rinunziato a tale condotta;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta sede ad altra concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ungaro Maria è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Volturara Appula.

Foggia, addì 12 dicembre 1955

p. *Il prefetto*: INTROCCOLO

(6522)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 17360 del 12 luglio 1955, modificato con successivi decreti prefettizi n. 22194 del 16 settembre 1955, n. 23949 del 12 ottobre 1955 e n. 25552 del 29 ottobre 1955, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 21164 del 31 dicembre 1952, modificato con decreto prefettizio n. 2368 del 13 giugno 1953;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte degli assegnatari si è resa vacante la condotta medica di Castel San Niccolò (2a);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti in narrativa, il dottor Danesi Alfiero è dichiarato vincitore della condotta medica di Castel San Niccolò (2a).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 13 dicembre 1955

Il prefetto: GUIDA

(6503)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.